

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **253/1987** (ECLI:IT:COST:1987:253)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **17/06/1987**; Decisione del **01/07/1987**

Deposito del **06/07/1987**; Pubblicazione in G. U. **05/08/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4405**

Atti decisi:

N. 253

## ORDINANZA 1-6 LUGLIO 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in riferimento all'art. 324 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, sui ricorsi riuniti proposti da Marocco Rosa, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con ordinanza emessa il 13 marzo 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà a ciascuno di essi, in relazione all'art. 324 del codice civile.

Considerato che la norma di cui l'art. 324 del codice civile, alla quale è sotteso il principio del favor minoris, nel prevedere che i frutti dei beni dei figli dei quali i genitori hanno l'usufrutto siano destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente precettivo;

che, pertanto, la norma non si discosta concettualmente da quanto previsto dall'art. 143 del codice civile, in ordine alla destinazione dei redditi dei coniugi ai bisogni della famiglia;

che non è perciò possibile argomentare da essa nel senso che i redditi dei beni in questione possano venir sottratti alla disponibilità dei genitori a tal punto da non rientrare nella valutazione della loro capacità contributiva.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*